



COMUNE DI ROCCABRUNA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19

OGGETTO :**DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PER L'ANNO 2016. PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemilasedici, addì diciannove, del mese di **aprile**, alle ore **20** e minuti **30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GARNERO CLAUDIO	Sindaco	X	
BELLIARDO ALFIO	Consigliere	X	
OLAGNERO Pier Angelo	Consigliere	X	
MARTINI Mariateresa	Consigliere		X
GALLIANO Nicola	Consigliere	X	
BELLIARDO Ugo	Consigliere	X	
BERNARDI ANDREA	Consigliere	X	
ZOTTA Alessandro	Consigliere		X
VERUTTI Giorgio	Consigliere	X	
BELLIARDO Paola	Consigliere	X	
ARNEODO MARCO	Consigliere	X	
Totale		9	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **CLEMENTE Dr. Giuseppe** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **GARNERO CLAUDIO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che con il comma 639, Art. 1, Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'imposta unica comunale (I.U.C.) basata su due presupposti impositivi:

- Uno riferito al possesso e commisurato alla natura e al valore dell'immobile;
- L'altro all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali;

Sulla base di tali presupposti la I.U.C. si compone:

1) dell'I.M.U., come per l'anno precedente dovuta dal possessore dell'immobile ma con l'esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale l'abitazione principale e comprese le pertinenze della stessa e precisamente una pertinenza ciascuna delle categorie C2, C6 e C/7. Non usufruiscono dell'esclusione le abitazioni principali rientranti nella Cat. A/1, A/8 e A/9, comprese le pertinenze come sopra indicato;

2) della T.A.S.I.: il presupposto è il possesso e la detenzione dell'immobile a qualsiasi titolo compresa l'abitazione principale, i terreni edificabili e i fabbricati rurali ad uso strumentale. La base imponibile è quella prevista per l'I.M.U. – Il relativo gettito è interamente di competenza del comune ed è destinato al finanziamento di almeno parte dei costi dei servizi individuali (illuminazione pubblica, manutenzione strade, giardini, servizio sgombero neve ecc.) Il Consiglio Comunale deve stabilire con regolamento l'ammontare della TASI che viene posto a carico dell'occupante nella misura compresa fra il 10% e il 30%. La restante parte è a carico del proprietario.

3) della T.A.R.I.: il relativo gettito deve coprire il costo totale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è a carico degli utilizzatori dei locali soggetti alla T.A.R.I.

Il valore catastale ai fini I.M.U. e T.A.S.I. è costituito dalla rendita iscritta a catasto rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti:

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (Esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
- 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5
- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5)
- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1

Per i terreni agricoli il valore catastale è costituito dalla rendita iscritta a catasto rivalutata del 25% e moltiplicata per i seguenti coefficienti:

- 75 per i terreni posseduti e coltivati dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale iscritti nella previdenza agricola;
- 135 per i terreni posseduti da proprietari non iscritti nella previdenza agricola;

L'I.M.U. non si applica :

- ai fabbricati adibiti ad abitazione principale e alle relative pertinenze (una per ogni Cat. C2, C6 e C7) ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze come sopra indicate;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale,
- ai terreni agricoli;

VISTO il regolamento I.U.C. adottato con deliberazione consiliare n. 12 del 30/04/2014, esecutivo ai sensi di legge;

DATO ATTO che con il presente provvedimento si determina solo lo aliquote I.M.U. per l'anno 2016;

EVIDENZIATO che l' Esecutivo propone di riconfermare le aliquote applicate nell'anno 2015, prospettando una riduzione dell'aliquota imposta IMU per l'anno 2016 per casi specifici ovvero una aliquota ridotta pari cioè al 50% dell'aliquota ricorrente per l'anno in corso sui capannoni ex allevamenti agricoli, che non siano pertinenze di abitazioni e sui quali non sia insediata una nuova attività di tipo commerciale, artigianale, agricola e che non vengano utilizzati ad uso deposito per oltre il 20% della loro superficie e che pertanto risultino vuoti e sui quali non vi sia in essere un contratto di affitto. La riduzione consentita rimarrà valida fino al perdurare delle condizioni sopra descritte e per tutto l'anno di imposizione e la dimostrazione delle caratteristiche di cui sopra , per l'applicazione dell'aliquota ridotta, dovrà essere dimostrata mediante autocertificazione nei modi e nelle forme previste per legge e di cui si allega fac-simile da utilizzare obbligatoriamente dai richiedenti aventi diritto, il tutto in aggiunta alle altre riduzioni previste nella fattispecie dalle leggi statali vigenti in materia;

DATO ATTO che la Legge di Stabilità anno 2016 (Legge n. 208/2015 pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30/12/2015) introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali" al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

CONSIDERATO che la sopra citata Legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU stabilisce quanto segue:

- a) Comma 10 lettera b) " sconto" della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli, riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune;
- b) Comma 13 – nuovi criteri di esenzione IMU sui terreni agricoli. Per quanto riguarda le imprese è stata eliminata l'IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende, sono altresì esenti dall'IMU i terreni agricoli:
 - posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - ubicati nei comuni delle isole minori;
 - a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusocapibile;
- c) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- d) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

e) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

f) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica."

RITENUTO di dover confermare le aliquote IMU per l'anno 2016 come da prospetto sotto riportato:

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>ALIQUOTA (per mille)</i>
Fabbricati categoria catastale D/10 ed altri fabbricati strumentali all'agricoltura	ESENTE (comma 708 Legge 147/2013)
Fabbricati categoria catastale D1-D2-D3-D4-D5-D6-D7-D8-D9	7,6 per mille
Abitazioni principali, escluse le Cat. A/1,A/8 e A/9 e loro pertinenze indicate nel punto successivo	ESENTI (Ai sensi Legge 147/2013 -- commi 707 -718)
Abitazione principale Cat. A/1,A/8 e A/9 comprese le pertinenze e la Categoria catastale C/1	4,0 per mille
Aliquota ordinaria	9,2 per mille
Aree fabbricabili	9,2 per mille
Abitazioni principali possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari fuori comune a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	4,0 per mille

RITENUTO di stabilire che il relativo versamento, in auto liquidazione, venga effettuato due rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre. Sarà possibile effettuare il pagamento in un'unica rata entro la scadenza della prima rata ;

VISTO l' 8° comma dell'art. 53 della Legge 388/2000 che ha stabilito che le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi e i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale IRPEF, devono essere deliberate entro la data dell'approvazione del Bilancio di previsione ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000);

ACCERTATO che con Decreto del Ministero dell'Interno , il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 è stato prorogato al 30.04.2016;

APERTA ampia discussione in merito;

DATO ATTO che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato acquisito il parere favorevole espresso, sotto il profilo tecnico e contabile da parte dei Responsabili del servizio ex art. 49 D.Lvo 18.08.2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b9 D.L. 10.10.12012, n. 174 e sm.i.;

Con votazione favorevole ed unanime espressa per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di approvare integralmente la premessa narrativa e di riconfermare con decorrenza dal 01/01/2016, la misura dell'imposta unica comunale (IUC) nelle risultanze di cui al prospetto sotto riportato:

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>ALiquOTA (per mille)</i>
Fabbricati categoria catastale D/10 ed altri fabbricati strumentali all'agricoltura	ESENTE (comma 708 Legge 147/2013)
Fabbricati categoria catastale D1-D2-D3-D4-D5-D6-D7-D8-D9	7,6 per mille
Abitazioni principali, escluse le Cat. A/1,A/8 e A/9 e loro pertinenze indicate nel punto successivo	ESENTI (Ai sensi Legge 147/2013 – commi 707 -718)
Abitazione principale Cat. A/1,A/8 e A/9 comprese le pertinenze e la Categoria catastale C/1	4,0 per mille
Aliquota ordinaria	9,2 per mille
Aree fabbricabili	9,2 per mille
Abitazioni principali possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari fuori comune a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	4,0 per mille

2) di stabilire che i contribuenti interessati alle riduzioni previste dall'art. 5 del Regolamento I.U.C. vigente, approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 30/04/2014, esecutivo ai sensi di legge, dovranno presentare obbligatoriamente apposita richiesta su stampato fornito dagli uffici comunali entro e non oltre il 31 Maggio dell'anno di riferimento dell'imposta al protocollo dell'ufficio tecnico comunale a pena di non ammissione alle riduzioni richieste;

3) di stabilire che per l'anno 2016 sarà applicata una riduzione dell'aliquota imposta IMU per "casi specifici" ovvero una aliquota ridotta pari cioè al 50% dell'aliquota ricorrente per l'anno in corso sui capannoni ex allevamenti agricoli, che non siano pertinenze di abitazioni e sui quali non sia insediata una nuova attività di tipo commerciale, artigianale, agricola e che non vengano utilizzati ad uso deposito per oltre il 20% della loro superficie e che pertanto risultino vuoti e sui quali non vi sia in essere un contratto di affitto. La riduzione consentita rimarrà valida fino al perdurare delle condizioni sopra descritte e per tutto l'anno di imposizione e la dimostrazione delle caratteristiche di cui sopra, per l'applicazione dell'aliquota ridotta, dovrà essere dimostrata mediante autocertificazione nei modi e nelle forme previste per legge e di cui si allega fac-simile per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, da utilizzare obbligatoriamente dai richiedenti aventi diritto, il tutto in aggiunta alle altre riduzioni previste nella fattispecie dalle leggi statali vigenti in materia;

4) di stabilire che il relativo versamento per l'anno 2016 venga effettuato preferibilmente con il Modello F24 in due rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre. E' consentito effettuare un unico versamento entro la scadenza della prima rata. Non si versa l'imposta annua dell'aliquota inferiore ad Euro 6,00 ;

5) di dare atto che l'imposta I.M.U. relativa ai fabbricati di Cat. D, escluso i D/10 sono effettuati direttamente a favore dello Stato e viene applicata l'aliquota standard prevista per legge del 7,6 per mille;

6) di dare mandato al Responsabile del servizio per tutti gli atti connessi e conseguenti all'attuazione del presente deliberato, intendendosi fin d'ora valido e rato ogni suo atto;

7) di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 - 4° comma D.Lvo 18.08.2000, n. 267;

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GARNERO CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CLEMENTE Dr. Giuseppe

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto per il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - comma 1° del D.lgs 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b del D.L. 10/10/2012, n. 174

Il Responsabile del Servizio
F.to MARTINI Geom. SIMONETTA

Roccabruna, li 19/04/2016

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto per il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 - comma 1° del D.lgs 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b del D.L. 10/10/2012, n. 174

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to GIANTI RAG. GIORGIO

Roccabruna, li 19/04/2016

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 20/04/2016 al 5/05/2016, ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000.

Li, 20/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CLEMENTE Dr. Giuseppe

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);
- è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).

Li, 20/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CLEMENTE Dr. Giuseppe

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li, 20/04/2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
(CLEMENTE Dr. Giuseppe)